REGOLAMENTO (CEE) N. 1516/78 DELLA COMMISSIONE

del 30 giugno 1978

relativo agli adeguamenti degli importi compensativi monetari fissati in anticipo e recante abrogazione del regolamento (CEE) n. 651/78

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 974/71 del Consiglio, del 12 maggio 1971, relativo a talune misure di politica congiunturale da adottare nel settore agricolo in seguito all'ampliamento temporaneo dei margini di fluttuazione delle monete di taluni Stati membri (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 557/76 (2), in particolare l'articolo 6,

considerando che il regolamento (CEE) n. 243/78 della Commissione, del 1° febbraio 1978 (3), istituisce la fissazione anticipata degli importi compensativi monetari ; che l'articolo 7 stabilisce che gli importi compensativi monetari fissati in anticipo vengano adeguati in determinate condizioni ; che è opportuno precisare le dette condizioni ;

considerando che segnatamente l'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento citato prevede un adeguamento facoltativo dell'importo compensativo monetario fissato in anticipo, in particolare :

— se il prelievo o la restituzione subisce una variazione a seguito di una modifica dei prezzi,

ovvero

— se entra in vigore un nuovo tasso rappresentativo ;

considerando che nei settori delle carni bovine, delle carni suine e delle uove e del pollame non viene operato alcun adeguamento del prelievo o della restituzione fissati in anticipo in caso di modifica del livello di prezzo espresso in unità di conto ; che di conseguenza il primo trattino del paragrafo 2 suindicato non si applica in tali casi ;

considerando che nei settori in cui vengono operati degli adeguamenti è invece opportuno legare le sorti degli adeguamenti degli importi compensativi monetari a quelle degli eventuali adeguamenti dei prelievi o delle restituzioni fissati in anticipo, ai quali sono collegati gli importi compensativi monetari fissati in anticipo ;

considerando che è opportuno non avvalersi della facoltà prevista al secondo trattino del paragrafo 2 suindicato, per contribuire alla stabilità degli importi fissati in anticipo ;

considerando che, per maggior chiarezza, nel presente regolamento figurano le disposizioni del regolamento (CEE) n. 651/78 della Commissione, del 31 marzo 1978, relativo agli adeguamenti obbligatori degli importi compensativi monetari fissati in anticipo (4) ; che è pertanto necessario abrogare il regolamento citato alla data di entrata in vigore del presente regolamento ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere di tutti i comitati di gestione interessati,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

1. Gli adeguamenti di cui all'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 243/78 sono operati in funzione del tasso rappresentativo

— applicabile all'atto dell'espletamento delle formalità doganali d'importazione o d'esportazione

e

— stabilito prima della presentazione della domanda di fissazione anticipata dell'importo compensativo monetario.

2. Gli importi degli adeguamenti previsti al paragrafo 1 sono stabiliti in conformità della procedura con la quale sono fissati gli importi compensativi monetari.

3. Per quanto riguarda i prodotti non compresi nell'allegato II, gli importi compensativi monetari fissati in anticipo sono adeguati in conformità delle norme relative all'adeguamento dell'importo compensativo monetario applicabile al prodotto di base cui si riferisce il titolo di prefissazione preso in considerazione ai fini della data della fissazione anticipata.

Articolo 2

1. In virtù dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 243/78, gli importi compensativi monetari fissati in anticipo sono adeguati se, a seguito di una modifica del livello dei prezzi espressi in unità di conto, interviene una variazione dei prelievi o, a seconda dei casi, della restituzioni fissati in anticipo per i prodotti del settore dei cereali, dello zucchero o del latte e dei prodotti lattiero-caseari.

(1) GU n. L 106 del 12. 5. 1971, pag. 1.
(2) GU n. L 67 del 15. 3. 1976, pag. 1.
(3) GU n. L 37 del 7. 2. 1978, pag. 5.
(4) GU n. L 86 del 1°. 4. 1978, pag. 41.

La disposizione suindicata non si applica in tutti gli altri casi.

2. Ai sensi del presente regolamento l'applicazione delle maggiorazioni mensili nel settore dei cereali non è da considerarsi un adeguamento dei prelievi e delle restituzioni fissati in anticipo.

3. Per quanto riguarda i prodotti non compresi nell'allegato II, non viene effettuato alcun adeguamento.

Articolo 3

1. L'eventuale adeguamento da effettuare in virtù dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 243/78 è operato tenendo conto del prezzo e del tasso rappresentativo validi all'atto dell'espletamento delle formalità doganali di importazione o d'esportazione.

2. L'adeguamento di cui all'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 243/78 viene modificato in caso di adeguamento a norma dell'articolo 7, paragrafo 2, del medesimo regolamento.

3. Gli adeguamenti ai sensi dell'articolo 1, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CEE) n. 243/78 sono effettuati mediante applicazione di uno o più coefficienti all'importo di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), di detto regolamento. Non interviene alcuna modifica per quanto concerne gli altri elementi prefissati di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera b), del succitato regolamento.

Articolo 4

Il regolamento (CEE) n. 651/78 è abrogato.

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il 1° luglio 1978.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 giugno 1978.

Per la Commissione

Il Vicepresidente

Finn GUNDELACH